


COVID-19 E TRIBUTI LOCALI



TRIBUTI

Ellenia

via Roma n° 24 - 46035 OSTIGLIA (MN)

Tel. e Fax 0386-800355

www.elleniasnc.it - mail info@elleniasnc.it

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Alcune considerazioni

Ad oggi, le direttive emergenziali per affrontare la diffusione del COVID-19 non hanno previsto **NORME SPECIFICHE** relative alla sospensione o alla riduzione/esenzione dei tributi locali in favore dei soggetti maggiormente colpiti dagli effetti economici dell'emergenza sanitaria.

La sospensione dei tributi locali è implicitamente contenuta nell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, il quale sospende, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso**, da parte degli uffici degli enti impositori e, quindi, anche dei Comuni.

Ne discende l'arresto di ogni azione che i Comuni possono svolgere rispetto ai tributi.

Elenia

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Sospensione attività degli enti impositori



La disciplina in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 si pone due obiettivi principali:

- **Limitare i contatti fisici tra le persone** (ridurre le occasioni per le quali i cittadini debbano recarsi presso gli uffici comunali, favorire lo smart working, etc.)
- **Mitigare i disagi economici** di alcuni soggetti particolarmente esposti alle conseguenze delle misure anti coronavirus.

Non a caso la stessa norma prevede anche la sospensione, per lo stesso periodo, dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello previste dall'art. 11 dello Statuto del contribuente, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

La presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita **esclusivamente per via telematica**, attraverso l'impiego di posta elettronica certificata.

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Sospensione attività degli enti impositori



I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono quelli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Comma 2. «I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, ... aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero ... nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione ..., sono prorogati ... **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.**

I termini di prescrizione e decadenza relativi anche all'attività dei Comuni che spirano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione....»

E' obbligo sottolineare che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, specificatamente contenuta nel D.L. n. 18/2020, è emanata in difformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*Statuto del contribuente*).

Etlemia

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Applicabilità delle sanzioni



Il mancato rispetto dei termini di versamento già scaduti dall'8 marzo ad oggi, o che scadranno entro il 31 maggio, non è esaustivamente trattato dall'art. 67 D.L. 18/2020, ingenerando dubbi sull'obbligo di irrogazione di sanzioni per tardivo versamento.

Secondo nostro parere, una lettura combinata della normativa che regola le modalità di disapplicazione delle sanzioni, porta a qualificare come imprevista ed imprevedibile l'emergenza Covid-19, **ponendo i presupposti per la disapplicazione delle stesse.**

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Ulteriore sospensione dei termini



Le scadenze dei **tributi locali** ricadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, non sono molte e le conseguenze del tardivo pagamento di scarsissimo impatto, anche in assenza di una specifica deliberazione di sospensione dei termini.

Per sospendere ulteriormente i termini di versamento, i Comuni possono intervenire con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi della potestà regolamentare di prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997.

Per l'IMU la possibilità di differire i termini di versamento è quella prevista in base al c.ma 777 della L. 160/2019.

Per la Tosap, l'imposta di pubblicità e la Tari è la legge a rimettere espressamente all'Ente Locale il compito di stabilire le scadenze del versamento.

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Sospensione versamenti cartelle di pagamento



In base a quanto disposto dall'art. 68 del D.L. 18/2020, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo *dall'8 marzo al 31 maggio 2020*, **derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.**

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione stesso.**

La sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, si applica anche agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27/12/2019, n. 160 (avvisi di accertamento esecutivi emessi dai Comuni).

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Sospensione versamenti cartelle di pagamento



La sospensione dei pagamenti riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi notificati da tutti gli enti impositori, compresi quelli emessi dai Comuni, a partire dal primo gennaio 2020, per effetto dell'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019.

In materia di **giustizia tributaria**, l'art. 83 del D.L n. 18/2020 - *“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”*- ha modificato i segmenti temporali dettati dai precedenti Decreti Legge n. 9 del 02/03/2020 (limitato ad alcuni territori) e n. 11 dell'08/03/2020 (relativo a tutto il territorio nazionale), individuando:

- un **primo periodo di sospensione**, decorrente dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (poi ulteriormente prorogato) in relazione ad udienza e termini procedurali
- un **secondo termine**, decorrente dal 16 aprile al 30 giugno 2020 riguardante misure organizzative da adottare al fine di limitare l'accesso di persone negli Uffici giudiziari.

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Sospensione versamenti cartelle di pagamento



E' chiaro che **la sospensione dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 è solo teoricamente applicabile agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dai Comuni, che non hanno ancora provveduto all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati.**

E', invece, **applicabile alle proprie ingiunzioni fiscali scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, così com'è applicabile alle ingiunzioni fiscali emesse dai soggetti iscritti all'albo ministeriale, aggiudicatarie del servizio di riscossione (oltre che, ovviamente, agli importi compresi nelle cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione).

SOTTOLINEIAMO CHE UNA SOSPENSIONE DISPOSTA PER LEGGE NON NECESSITA DI ALCUN ATTO DI RECEPIMENTO DA PARTE DEI COMUNI.

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti



L'articolo 62 del DL 18/2020 ha invece **sospeso fino al 31 maggio** tutti gli **adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle ritenute**.

Sospensione che interessa tuttavia marginalmente i tributi locali, tenuto conto che le scadenze della dichiarazione Tari 2019 e di quelle IMU e TASI del medesimo anno sono fissate rispettivamente al 30 giugno 2020 (o ad altro termine stabilito dal regolamento comunale) ed al 31 dicembre del medesimo anno.

Vi rientra invece la dichiarazione TOSAP per i gestori di servizi a rete, scadente il 30 aprile.

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Esenzioni e riduzioni



Vediamo ora quali sono le possibilità di applicazione di eventuali **esenzioni** e **riduzioni**.

- 1) **Imposta di pubblicità**: le esenzioni e le riduzioni sono tipizzate dalla legge, e risulta spesso difficile per gli enti adottare misure riduttive delle tariffe.

È possibile intervenire in questo senso per gli enti che si sono avvalsi in passato della facoltà di aumentare le tariffe, ai sensi delle legge di bilancio dello scorso anno.

- 1) **Tosap**: gli spazi di manovra sono ridotti, anche se in questo caso si potrebbe intervenire con riduzioni delle tariffe che riguarderebbero però indistintamente tutte le categorie previste dalla norma per tipologia tariffaria.

- 2) **Addizionale comunale Irpef**: sono ammessi interventi sia in termini di aliquote che di soglia di esenzione, entro il termine previsto per approvare il bilancio, pur tenendo conto che gli effetti finanziari di questa riduzione saranno percepibili solo nel 2021 e che gli stessi potranno essere influenzati dal probabile calo dei redditi.

Eventuali interventi sui tributi di cui ai punti 1) e 2) vanno adottati entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a oggi fissato al 31 maggio prossimo.

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Termini processuali e Istanze di adesione



Vediamo ora l'impatto della norma sul processo tributario.

Dal combinato disposto degli articoli **67 e 83 D.L. 18/2020** (Decreto Cura Italia), con specifico riferimento al processo tributario, atteso che i termini venivano sospesi, per il contribuente sino al 15 aprile e per gli enti impositori fino al 31 maggio, emergeva la previsione di un **doppio binario**,

Con il D.L. 23/2020 (Decreto liquidità), invece, il legislatore ha proceduto ad un **riallineamento** della posizione processuale dei contribuenti e degli enti impositori, prevedendo per entrambi la medesima **sospensione** dei **termini processuali** fino al prossimo **11 maggio**.

La sospensione riguarderà tutti i termini processuali, ivi compresi i termini per la **notifica del ricorso di primo grado e in appello**, oltre che quello per la conclusione del **procedimento di mediazione** ex articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992 (si veda a tal proposito la circolare dall'Agenzia delle Entrate 8/E/2020, § 2.8).

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Termini processuali e Istanze di adesione



Per quanto riguarda il **procedimento di adesione**, sussiste la possibilità di **cumulare** la sospensione del termine di impugnazione con la sospensione prevista dall'articolo 83 D.L. 18/2020 (9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 - così come modificato dall'articolo 36 D.L. 23/2020 - cfr. circolare AdE 6/E/2020).

Pertanto, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione di cui al suddetto articolo 83 del decreto, applicando cumulativamente al termine d'impugnazione:

- sia la sospensione del termine di impugnazione «**per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente**», prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,
- sia la sospensione prevista dall'art. 83 del decreto (9 marzo 2020 al 11 maggio 2020).

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Termini processuali e Istanze di adesione



E' espressamente previsto che, laddove ci sia in **concreto un condiviso interesse** a svolgere comunque il **procedimento di accertamento con adesione**, è possibile, in un'ottica di «collaborazione e buona fede» tra Ente e contribuente, **dar seguito a tale esigenza**, laddove possibile (c.ma 1 dell'articolo 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 - circolare AdE 6/E/2020).

Tali finalità possono essere perseguite attraverso la gestione del procedimento "a distanza" privilegiando, laddove disponibile per il contribuente, l'impiego di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, in luogo della posta elettronica ordinaria.

Queste procedure sono adattabili all'ipotesi di procedimento di accertamento con adesione avviato **sia dall'ufficio**, (art. 5 D. Lgs 19/06/1997, n. 2187), che da istanza presentata **dal contribuente** (art. 6, comma 1, stesso decreto). Le medesime modalità possono essere adattate per ogni procedimento tributario che richieda la partecipazione, ovvero l'intesa col contribuente.

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI

Termini processuali e Istanze di adesione



Si evidenzia, infine, che non è interessato dalla sospensione in argomento il termine (previsto dall'articolo 8 del d.lgs n. 218 del 1997) di **“venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7”** entro cui versare le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione.

Nel prospetto che segue simuliamo le variazioni legate alla tempistica di avviso un di accertamento notificato il 30/12/2019, oggetto di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020.

| Contesto | Data notifica | Data istanza adesione | Termini temporali | Scadenza impugnazione | Giorni residui |
|---|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Termini ordinari | 30/12/2019 | 20/02/2020 | 60 gg | 21/03/2020 | 8 |
| Nuovi termini a seguito dell'istanza di adesione | “ | “ | 60+90 gg | 28/05/2020 | 98 |
| Nuovi termini comprensivi di sospensione Covid-19 09/03 – 11/05 | “ | “ | 60+90+63 gg | 30/07/2020 | 161 |

LE NORME COVID-19 PER I TRIBUTI LOCALI



Se siete arrivati fino a qui, vi ringraziamo per l'attenzione, con la speranza di esservi stati d'aiuto nel sintetizzare le novità che questa inattesa situazione ci ha portato a vivere.

Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

#iorestoacasa

News 23/04/2020

♥
tutto andrà
bene.